



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

ORDINE DEI GEOLOGI	
Prot. N.	354
DATA	26 MAR. 2002
REGIONE PUGLIA	

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 febbraio 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 155

OGGETTO: Ammissione dei geologi nell'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici – Articolo 151 comma 6 del D.P.R. 554/1999, Sentenza del T.A.R. del Lazio n° 5 del 2.01.2002

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n° 5 del 2.01.2002, ha accolto il ricorso prodotto da questo Consiglio Nazionale relativo all'ammissione dei geologi nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale, così annullando in parte qua il comma 6 dell'art. 151 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Nazionale ha sostenuto come l'elenco dei periti, in coerenza con la legge, debba contenere la stessa composizione e qualificazione tecnico-professionale del quadro progettuale-operativo, a meno di non creare lacune ordinali, oltre che ingiustificate discriminazioni. E' stata infatti rilevata l'illegittima disparità di trattamento contenuta nel Regolamento della "Merloni ter" in danno della categoria, giacché la formulazione – ora annullata – del comma 6 dell'art. 151 D.P.R. 554/1999, in violazione del principio di trasparenza, imparzialità e correttezza specificatamente previsto dalla stessa legge "Merloni ter", comportava, di fatto, che la competenza tecnico-peritale del geologo nel giudizio arbitrale fosse ritenuta fungibile, o peggio, sostituibile con quella di ingegneri ed architetti.

La sentenza, **ribadendo come l'attività del geologo sia strutturalmente inserita nell'ambito della progettazione dei Lavori Pubblici**, ha disposto che la professionalità geologica debba essere compresa nell'elenco dei periti della Camera Arbitrale.

I geologi potranno, dunque, essere inclusi nell'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale e nominati in quei giudizi ove necessita l'apporto tecnico della professionalità geologica.

Per l'ammissione all'Elenco dei Periti ciascun geologo interessato dovrà inoltrare istanza alla Camera Arbitrale presso l'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici sita in Roma alla Via Ripetta n° 246.

Potranno inoltrare domanda i geologi in possesso del diploma di laurea in scienze geologiche, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti all'albo, con particolare e documentata esperienza nell'ambito dei lavori pubblici.

La domanda di iscrizione in carta libera, nella quale occorrerà far riferimento alla sentenza n° 5/2002 del T.A.R. del Lazio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale;
- dichiarazione in autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali (diploma di laurea in scienze geologiche; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione all'albo con numero di riferimento; esperienza maturata nell'ambito dei lavori pubblici);
- dichiarazione in autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a sei mesi; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore ad un anno; non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n° 1423 o della legge 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento);
- copia fotostatica di un documento di identità.



IL PRESIDENTE
Guglielmo Antonio De Paola